

CITTA' DI
VENEZIA



Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Bonifiche e Valutazioni Ambientali
Servizio Rifiuti, Biodiversità, Aria e Clima

Data e n. Ordinanza da timbro informatico

OGGETTO: Misure di contenimento dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici. Limitazioni all'utilizzo degli impianti e degli apparecchi termici, limitazioni alle combustioni all'aperto e agli spandimenti dei liquami zootecnici. **Periodo 1 OTTOBRE 2024 – 30 APRILE 2025**

IL DIRIGENTE

Premesso che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

Richiamate:

la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;

il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

la Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 836 del 06/06/2017 che approva il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente;

Considerato che:

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 è stato approvato un piano di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea che ha condannato l'Italia per i superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite di PM10 e del biossido di azoto;

la Regione Veneto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 786 del 12 luglio 2024 ha esteso la validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della DGRV n. 238/2021 e integrate dalla DGRV n. 1089/2021;

Considerato altresì che con la Delibera di Giunta Comunale n. 278/2023 sono state definite le linee di indirizzo relative alle misure straordinarie di contenimento degli inquinanti atmosferici secondo quanto previsto nell'Allegato B della DGRV n. 238/2021 e integrate dalla DGRV n. 1089/2021 e che le medesime misure straordinarie sono state prorogate senza nessuna variazione dalla Regione Veneto con DGRV n. 786 del 12 luglio 2024.

Dato atto che:

Dirigente: Massimo Gattolin
Responsabile del Servizio: Claudia Ferrari
Responsabile Istruttoria: Sebastiano Varponi
Sede di Venezia – San Marco 4023- 30124 - Venezia

CITTÀ DI
VENEZIA



Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Bonifiche e Valutazioni Ambientali
Servizio Rifiuti, Biodiversità, Aria e Clima

nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 23 settembre 2024 la Regione Veneto ha confermato la validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della DGRV n. 238/2021 e integrate dalla DGRV n. 1089/2021 fino all'approvazione dell'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) adottato con DGRV n. 480 del 2 maggio 2024, evidenziando la portata straordinaria ed urgente del pacchetto di misure di contenimento già in essere, da modularsi in base ai livelli di inquinamento registrati dalle stazioni di monitoraggio gestite da ARPAV;

in data 24 settembre 2024 si è tenuto un incontro del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) presieduto e coordinato dalla Città Metropolitana di Venezia durante il quale sono state fornite le indicazioni ai Comuni ed è stato comunicato e ribadito quanto stabilito in sede di C.I.S. del 23/09/2024;

stante l'assenza di variazioni le misure temporanee e omogenee si attivano, in continuità con quanto già previsto nelle annualità precedenti, in funzione del livello di allerta raggiunto modulato su tre gradi di allerta:

- nessuna allerta 0 – verde: sempre attivo nel periodo di validità della presente ordinanza anche senza superamenti misurato del valore limite di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ della concentrazione di PM10;
- livello di allerta 1 – arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi del valore di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ di superamento misurato o previsto della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo;
- livello di allerta 2 – rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ misurato o previsto della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo;

la stazione di riferimento per il Comune di Venezia è quella definita di "fondo urbano" denominata "Bissuola";

ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio e rosso, invierà ai Comuni della Città Metropolitana di Venezia una e-mail informativa, che verrà diramata dal Comune tramite un comunicato stampa e pubblicata nel sito istituzionale;

l'attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso), vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell'aria di ARPAV (bollettino PM10 e bollettino nitrati) e terranno conto delle previsioni meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche.

Richiamati:

il D.lgs 155/2010 "attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

il D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii "Norme in materia ambientale";

il DPR n. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio,

Dirigente: Massimo Gattolin
Responsabile del Servizio: Claudia Ferrari
Responsabile Istruttoria: Sebastiano Varponi
Sede di Venezia – San Marco 4023- 30124 - Venezia

CITTA' DI
VENEZIA



Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Bonifiche e Valutazioni Ambientali
Servizio Rifiuti, Biodiversità, Aria e Clima

conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 192/2005", in particolare l'art. 5 comma 1;

la DGRV n. 122/2015 "indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali e forestali;

il D.M. n. 186/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide" che introduce la classificazione ambientale dei generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa;

l'art. 33 della Legge regionale n. 33/1985 "Norme per la tutela dell'ambiente" e s.m.i.;

l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DISPONE

Per il periodo dal 1 ottobre 2024 al 30 aprile 2025

A. GENERATORI DOMESTICI DI CALORE

In caso di NESSUNA ALLERTA – 0 VERDE:

A1. Limitazione della temperatura (intesa come media aritmetica delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare):

- a **17 °C** (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- a **19 °C** (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (fatta eccezione per gli edifici di cui all'art. 4, c. 5 del D.P.R. 74/2013).

A2. Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe **3** stelle (classificazione introdotta con D.M. 186/2017), se in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo.

In caso di ALLERTA 1 – ARANCIO E ALLERTA 2 – ROSSO:

A3. La limitazione della temperatura (intesa come media aritmetica delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare):

- a **17 °C** (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- a **18 °C** (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (fatta eccezione per gli edifici di cui all'art. 4, c. 5 del D.P.R. 74/2013).

Dirigente: Massimo Gattolin
Responsabile del Servizio: Claudia Ferrari
Responsabile Istruttoria: Sebastiano Varponi
Sede di Venezia – San Marco 4023- 30124 - Venezia

Si informano gli utenti che il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del Regolamento Ue 2016/679

CITTA DI
VENEZIA



Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Bonifiche e Valutazioni Ambientali
Servizio Rifiuti, Biodiversità, Aria e Clima

A4. Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe **4** stelle (classificazione introdotta con D.M. 186/2017), se in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo.

RACCOMANDA

l'utilizzo, per generatori a biomassa di potenza inferiore a 35 kW, di pellet certificato di classe A1 UNI EN ISO 17225-2 (ALLEGATO X Parte II Sez. 4, Paragrafo 1, lettera D del D.lgs 152/2006).

INVITA

le attività commerciali e assimilabili a mantenere in apertura manuale i battenti degli accessi al pubblico e a revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati.

B. COMBUSTIONI ALL'APERTO

In caso di NESSUNA ALLERTA – VERDE:

B1. Divieto di effettuare combustioni all'aperto di piccoli cumuli vegetali (ex art. 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006), in particolare in ambito di cantiere e agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali).

In caso di ALLERTA 1 – ARANCIO E ALLERTA 2 – ROSSO:

B2. Divieto di effettuare qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento), fatte salve le iniziative pubbliche organizzate dall'Amministrazione Comunale o co-organizzate con la stessa;

C.SPANDIMENTO LIQUAMI ZOOTECNICI

In caso di NESSUNA ALLERTA – VERDE:

C1. Obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro 24 ore dalla distribuzione, fatta salva la distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati dalla Direttiva "nitrati". (Obbligo valido tutto l'anno)

In caso di ALLERTA 1 – ARANCIO E ALLERTA 2 – ROSSO dal 1 ottobre 2024 al 15 aprile 2025:

C2. Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe, fatti salvi quelli effettuati mediante iniezione o con interrimento immediato.

Dirigente: Massimo Gattolin
Responsabile del Servizio: Claudia Ferrari
Responsabile Istruttoria: Sebastiano Varponi
Sede di Venezia – San Marco 4023- 30124 - Venezia

Si informano gli utenti che il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del Regolamento Ue 2016/679

CITTA' DI
VENEZIA



Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Bonifiche e Valutazioni Ambientali
Servizio Rifiuti, Biodiversità, Aria e Clima

D.SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25.00 ad € 500.00 ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. 267/2000, da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981.

Il Comando di Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

E.PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni e pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Venezia, ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

il presente provvedimento venga notificato a:

- Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio;

il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Comando di Polizia Locale;
- ULSS3 competente per territorio;
- ARPAV Dipartimento Provinciale;
- Prefettura;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Polizia di Stato;
- Guardia di Finanza;
- Regione Veneto
- Città Metropolitana di Venezia.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE
dott. Massimo Gattolin^(*)

()Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23, e 23 ter l.lgs 7/3/2005 n.82*

Dirigente: Massimo Gattolin
Responsabile del Servizio: Claudia Ferrari
Responsabile Istruttoria: Sebastiano Varponi
Sede di Venezia – San Marco 4023– 30124 - Venezia

Si informano gli utenti che il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del Regolamento Ue 2016/679